

# Comune di Arzignano

## Provincia di Vicenza

### **REGOLAMENTO COMUNALE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

## REGOLAMENTO COMUNALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale, in applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

### ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti i mezzi pubblicitari da installare od esporre lungo le strade od in vista di esse, in luoghi pubblici o ad uso pubblico, ovvero su aree private comunque percepiti da tali luoghi, di competenza del Comune sono soggetti al rilascio di autorizzazione in conformità di quanto disposto dal presente Regolamento.

### ART. 3 -DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI:

Agli effetti del presente Regolamento i mezzi pubblicitari sono classificati in:

#### A) INSEGNA DI ESERCIZIO

Per "*insegna di esercizio*" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

#### B) PREINSEGNA

Per "*preinsegna*" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, comunque nel raggio di 5 Km.; non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. I segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada non sono disciplinati dal presente Regolamento ma dal citato art. 134.

#### C) SORGENTE LUMINOSA

Per "*sorgente luminosa*" si intende qualsiasi corpo illuminante od insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

#### D) CARTELLO

Per "*cartello*" si intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

#### E) -STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI

Per "*striscione*", "*locandina*" e "*stendardo*" si intendono gli elementi bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

#### F) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

Per "*segno orizzontale reclamistico*" s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

#### G) IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Per “*impianto pubblicitario di servizio*” s’intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

#### H) IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

Per “*impianto di pubblicità o propaganda*” si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti di insegna di esercizi, preinsegna, cartello, striscione, locandina e stendardo, segno orizzontale reclamistico ed impianto pubblicitario di servizio.

Le pubbliche affissioni sono definite e disciplinate da apposito regolamento comunale.

#### **ART. 4 - MEZZI PUBBLICITARI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE**

Non sono soggetti ad autorizzazione:

- a) tabelle o cartelli installati all’interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti, nonché cartelli e altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti, ditte, vendita o affittanza inerenti l’attività del cantiere stesso;
- b) mezzi pubblicitari installati dal Comune o da soggetto incaricato dal Comune stesso;
- c) targhe professionali, targhe con nominativi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri enti, sedi di attività commerciali, purché le dimensioni non superino 0,25 mq. di superficie e siano collocati in aderenza al fabbricato o alla recinzione;
- d) lampioncini o similari, con scritte o marchi pubblicitari, qualora gli stessi siano ad uso esclusivo per l’illuminazione dell’area dove viene svolta l’attività e la superficie pubblicitaria per singolo oggetto non superi 0,25 mq. di superficie;
- e) tabelle indicanti “*vendesi-affittasi*”, purché di superficie non superiore a 0,25 mq.;
- f) simboli, marchi o messaggi commerciali eseguiti all’interno del foro di prospetto e limitatamente al sopraluce della porta d’entrata dell’attività, comunque non in contrasto con il disposto dell’art. 23, comma 1, del Codice della Strada;
- g) simboli, marchi o messaggi commerciali applicati sulle vetrine dell’attività (“*vetrofanie*”), comunque non in contrasto con il disposto dell’art. 23, comma 1, del Codice della Strada;
- h) la pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;
- i) i cartelli collocati all’interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti;
- j) targhe, insegne ed altri mezzi pubblicitari in materia di sanità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n° 175;
- k) i segni orizzontali reclamistici nel caso in cui siano connessi con lo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse;
- l) locandine (rigide o non) posizionate sull’ingresso dell’attività, aventi dimensione massima di cm 50 x 70, rimovibili e presenti esclusivamente durante l’orario di apertura dell’attività stessa (sono comunque fatte salve le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di occupazione del suolo pubblico);
- m) i mezzi pubblicitari reclamizzanti spettacoli circensi, in considerazione della tutela che a tali manifestazioni lo Stato assicura.

La sostituzione della scritta, del disegno e/o del logo di un mezzo pubblicitario regolarmente autorizzato, non comportante modifiche alla struttura, dimensione, intensità luminosa o sagoma del mezzo pubblicitario stesso, è soggetta a semplice comunicazione, alla quale dovrà essere allegato il bozzetto della nuova scritta, disegno e/o logo.

I mezzi pubblicitari sopra elencati dovranno comunque essere installati nel rispetto di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e in ogni altra disposizione di legge e/o regolamentare.

I mezzi pubblicitari connessi con campagne elettorali non sono disciplinati dal presente regolamento ma dalla legge 4 aprile 1956, n°212 e successive modi fiche ed integrazioni.

La Giunta Comunale, acquisito il parere del Comando di Polizia Locale che si esprime sul rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione e dei vincoli generali di cui all'art. 5, può derogare alle disposizioni del regolamento al fine di autorizzare, all'interno del centro abitato, l'installazione di mezzi pubblicitari propri o di privati convenzionati con il Comune, aventi finalità, anche non esclusiva, di pubblica utilità. Con il provvedimento di deroga la Giunta individua dimensioni, caratteristiche, ubicazioni e distanze, fissando eventuali prescrizioni conseguenti ad esigenze di sicurezza.

#### **ART. 5 – VINCOLI GENERALI**

Lungo le strade e in loro prossimità è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno ed ubicazione possano costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.

In particolare i mezzi pubblicitari non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ridurre la visibilità, produrre abbagliamento, disturbare visivamente o distrarre gli utenti della strada.

I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso limitare la circolazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista delle strade extraurbane principali e relativi accessi, ad esclusione delle aree di servizio o parcheggio, purché non visibili dalle stesse; su queste strade sono consentite unicamente le insegne di esercizio e i cartelli relativi a servizi o indicazioni agli utenti.

Tutti i mezzi pubblicitari devono in ogni caso essere installati in conformità a quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

#### **ART. 6 - PUBBLICITA' NEI LUOGHI TUTELATI**

La collocazione di mezzi pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico o in loro prossimità, nonché lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di detti beni, è soggetta al parere favorevole della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La collocazione di mezzi pubblicitari nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, indicate all'art. 134 del citato dlgs n°42/2004, è soggetta alle procedure previste dall'art. 153 dello stesso dlgs n°42/2004.

Lungo gli argini del Torrente Chiampo è assolutamente vietata la collocazione di mezzi pubblicitari.

#### **ART. 7 - DISTANZE E DIVIETI FUORI DAI CENTRI ABITATI**

Fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, la collocazione di mezzi pubblicitari è subordinata al rispetto delle seguenti distanze minime da applicare nel senso delle singole direttrici di marcia:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata (parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia, in genere pavimentata e delimitata da strisce di margine);
- b) 150 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) 300 m. dalle intersezioni;
- i) 100 m. dal vertice di raccordi verticali concavi e convessi.

Il posizionamento di mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve, su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sui cavalcavia e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

## **ART. 8 - DISTANZE E DIVIETI DENTRO I CENTRI ABITATI**

Dentro i centri abitati è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve, su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sui cavalcavia e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

L'installazione di mezzi pubblicitari dentro i centri abitati è comunque ammessa nel rispetto delle seguenti distanze minime da applicare nel senso delle singole direttrici di marcia:

- a) 50 metri, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 100 metri dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- c) 100 metri dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
- d) 2 metri dal limite della carreggiata.

Dentro i centri abitati, nel caso in cui lateralmente alla sede stradale già esistano a distanza inferiore a 2 metri dalla carreggiata costruzioni fisse, muri o filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento di mezzi pubblicitari in allineamento, qualora questi non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

All'interno ed in prossimità di giardini e parchi, istituti ospedalieri, case di cura, cimiteri, chiese, edifici soggetti a vincoli di tutela e, in generale, all'interno del centro storico, l'installazione di mezzi pubblicitari è ammessa qualora in sintonia ed equilibrio con la carica simbolica, la valenza culturale e l'intensità comunicativa.

## **ART. 9 – DISTANZE E DIVIETI: NORME PARTICOLARI**

### **A) INSEGNE DI ESERCIZIO**

Qualora le insegne di esercizio siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza a fabbricati esistenti ed alle distanze dalle carreggiate prescritte, non sono soggette all'applicazione delle norme di cui al precedente art. 7, comma 1, 3 - punto c) - e 4, se ubicate fuori dai centri abitati, e delle norme del precedente art. 8, commi 1 - punto c) - e 3, se all'interno dei centri abitati.

Le insegne di esercizio devono essere installate nella sede dell'attività, costituita sia da edifici che da aree pertinenziali.

### **B) CARTELLI**

La collocazione dei cartelli è ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 ed 8.

E' in ogni caso vietata l'installazione di cartelli all'interno della zona territoriale omogenea A - centro storico – del vigente piano regolatore generale.

### **C) PREINSEGNE**

Fuori dai centri abitati le preinsegne, se ubicate entro metri 500 dalle intersezioni, sono ammesse in deroga alle distanze minime prescritte dal precedente art. 7 - comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed h); in questi casi le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio.

Dentro i centri abitati il divieto di installazione prescritto dal precedente art. 8, comma 1, punto a), non si applica alle preinsegne nei casi di pertinenze di esercizio comprese tra carreggiate contigue di larghezza superiore a 4 metri

E' in ogni caso vietata l'installazione di preinsegne all'interno della zona territoriale omogenea A - centro storico – del vigente piano regolatore generale.

Nelle zone territoriali omogenee B, C, D ed F, l'installazione di preinsegne è ammessa **esclusivamente** prioritariamente su impianti esistenti. Nel caso non vi siano idonei impianti esistenti per preinsegne a segnalazione dell'esistenza dell'attività, la ditta interessata può richiedere l'installazione, a proprie spese, di massimo un nuovo impianto, previo ottenimento del parere favorevole da parte del Comando di Polizia Locale e del Settore Lavori Pubblici - viabilità.

I raggruppamenti di preinsegne sono ammessi purché siano costituiti da un numero massimo di 6 elementi per ogni senso di marcia e a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e siano oggetto di un'unica autorizzazione.

Per ogni attività è consentito un numero massimo di 5 elementi da ubicare entro un raggio di 5 Km.

Il Comune si riserva la facoltà di gestire direttamente la collocazione degli impianti di sostegno in corrispondenza delle intersezioni stradali.

#### **D) STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI**

La collocazione di striscioni è ammessa esclusivamente su fabbricati ovvero su impianti esistenti (ubicati in via Trento, via Arzignano, via Quattro Martiri, viale Vicenza – incrocio viale dell'Industria).

L'esposizione sia di striscioni che di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento dell'avvenimento pubblicizzato, più la settimana precedente e le 24 ore successive al termine della manifestazione pubblicizzata.

Sono ammesse deroghe motivate all'ubicazione e alla durata dell'esposizione di striscioni, locandine e stendardi, nel caso riguardino manifestazioni culturali, sportive, ecc. di particolare importanza. In questi casi l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole della Giunta comunale.

#### **E) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI**

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali, artigianali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive; in questi casi non si applicano i divieti del precedente 7 e le distanze di cui agli articoli 7 ed 8 si applicano unicamente rispetto ai segnali orizzontali.

#### **F) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO**

Per gli impianti di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne, parapetonali ed altri elementi di arredo recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 3 non si applicano le distanze previste dai precedenti articoli 7 e 8, sempreché non arrechino disturbo alla segnaletica stradale, non riducano la sicurezza della circolazione e non limitino i movimenti delle persone invalide.

Tipologie, dimensioni e colori devono essere rispettosi dei luoghi e dei contesti storico-architettonici in cui vengono installati.

In generale non si applicano le distanze prescritte dagli articoli 7 e 8, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari ubicati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati e ad una distanza dalla carreggiata non inferiore a 3 metri fuori dai centri abitati e a 2 metri all'interno dei centri abitati.

### **ART. 10 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 2,00 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Il bordo inferiore degli striscioni, e degli standard e locandine, se posizionate sopra la carreggiata, deve essere in ogni punto ad una quota non inferiore a metri 5,10 dalla carreggiata stessa.

L'indicazione del percorso di manifestazioni sportive è consentita mediante l'apposizione di frecce sulla superficie stradale con vernice a base d'acqua, facilmente cancellabile, e/o con l'esposizione di volantini o locandine aventi superficie massima di 0,10 mq.

In ogni caso i segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati alla superficie stradale, che garantisce una buona aderenza dei veicoli al fine di evitare sinistri stradali; inoltre non debbono coprire, sovrapporsi, comunque ingenerare confusione con la segnaletica orizzontale.

Nei centri storici i materiali, i colori e le forme dei mezzi pubblicitari devono essere in armonia con la facciata dell'edificio interessato e con le valenze storico-architettoniche dell'ambiente.

#### **ART. 11 - DIMENSIONE ED UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.**

Tutti i mezzi pubblicitari installati nel territorio devono rispettare le seguenti misure massime:

a) -fuori dai centri abitati:

superficie non superiore a 6 mq.;

limitatamente alle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati è ammessa una superficie di 20 mq.;

b) -dentro i centri abitati, in relazione alle zone territoriali omogenee, come classificate dal vigente piano regolatore comunale:

- in z.t.o. A - sono ammesse le lettere scatolate singole in ottone con luce riflessa; altre tipologie di insegne possono essere autorizzate solo previa valutazione delle singole proposte da parte della Commissione Edilizia Comunale che deve valutare l'armonioso inserimento estetico nel contesto e nella facciata dell'edificio;
- in z.t.o. B, C, E ed F - superficie non superiore a 3 mq;
- in z.t.o. D - superficie non superiore a 6 mq.

Sono soggetti a detti limiti anche i mezzi pubblicitari formati da strutture "a tutto pieno" o con dimensioni volumetriche, in genere a sviluppo verticale, tipo "totem", anche se in parte sprovviste di pubblicità.

Tutti i mezzi pubblicitari installati in aderenza a pareti di edifici o nelle imposte delle vetrine devono avere una dimensione rapportata e proporzionata ai prospetti degli edifici stessi e al fronte stradale.

Nel caso in cui i mezzi pubblicitari vengano collocati sulle facciate di edifici ubicati in zona territoriale omogenea A – centro storico – o definiti dal vigente piano regolatore generale "di interesse ambientale", assoggettati a specifico "tipo di intervento" (grado di protezione), la superficie complessiva dei mezzi pubblicitari non può superare il 5% della superficie della facciata degli edifici stessi. Nel caso di lettere scatolate, per superficie complessiva si intende quella appartenente alla figura geometrica che circoscrive la scritta.

E' comunque vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su conci, marmi, volti, stipiti ed altri elementi architettonici significativi degli edifici.

Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere preferibilmente collocati nei fori delle vetrine o porte, senza sporgere dal filo di facciata degli edifici.

Qualora fissate su muro non possono superare la sporgenza massima stabilita dal regolamento edilizio.

Le insegne di esercizio sono ammesse distinguendo secondo le tipologie di seguito descritte.

Tipo A – LETTERE SCATOLATE SINGOLE: insegna costituita da lettere o simili scatolate singole, prive di supporto e fissate direttamente a muro.

L'altezza massima consentita è di cm. 50 nel caso di lettere illuminate con luce riflessa ed indiretta e di cm. 30 se costituite da materiale traslucido e/o dotate di luce propria.

Tipo B – LETTERE SU SUPPORTO (OPACO o TRASLUCIDO): insegna costituita da lettere o simili, inserite su supporto opaco, in materiale pregiato, fissata a muro.

L'altezza massima consentita dell'insegna è di cm. 50 nel caso di lettere illuminate con luce riflessa o indiretta e di cm.30 se dotate di luce propria.

Tipo C – PANNELLO: insegna costituita da pannello di qualsiasi materiale, con caratteri ottenuti mediante stampa, pittura, incisione, traforo, ecc., comunque illuminata.

L'altezza massima consentita è di 50 cm.

Tipo D – BANDIERA: insegna comunque illuminata installata ortogonalmente alla facciata dell'edificio.

Le insegne devono essere installate sul muro di facciata con esclusione di poggiosi, bow-window e simili. La sporgenza massima dell'oggetto è quella stabilita dal regolamento edilizio e non può superare in ogni caso la misura di 1 metro.

Per le insegne piene costituite da pannelli o cassonetti è ammessa una superficie massima di 0,50 mq., mentre per quelle costituite da lettere scatolari, fili di neon, figure e simili, prive di supporto pieno, è ammessa una superficie massima di 2,00 mq., riferita al perimetro esterno dell'insegna stessa.

Le targhe professionali sono collocabili unicamente al piano terra, in prossimità dell'ingresso dell'edificio e non superare singolarmente la superficie singola massima di 0,25 mq.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni di m.1,25x0,25 m., scritta gialla su fondo grigio scuro con possibilità di inserimento del logo dell'azienda per una quota massima di superficie pari al 20%.

All'interno degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali (zone "D", come classificate dal piano regolatore generale) le insegne di esercizio sono collocabili sui prospetti degli edifici; in tali zone è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari sopra la linea di gronda e comunque sopra il tetto degli edifici.

Gli striscioni devono avere forma rettangolare, con superficie massima di mq. 8; se posizionati trasversalmente alle strade il loro ancoraggio deve garantire un'altezza libera minima di mt. 5,10; non devono avere una lunghezza superiore a mt. 8,00 e una larghezza superiore a mt. 1,00.

E' comunque vietata l'apposizione di mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Sono ammesse deroghe alle dimensioni ed all'ubicazione delle insegne di esercizio qualora queste, oltre ad avere una funzione anche decorativa, siano correttamente rapportate alle caratteristiche dell'edificio e rispettose delle valenze architettoniche, storiche ed ambientali dell'area circostante. In questi casi l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole della commissione edilizia comunale.

## **ART. 12- SOSTEGNI**

Le strutture di sostegno devono garantire la stabilità dei mezzi pubblicitari, tenendo conto di avverse condizioni meteorologiche e devono essere adeguatamente protetti dalla corrosione.

Nel caso di impianti da installare all'interno o in prossimità di fossati devono in ogni caso essere garantiti il regolare deflusso delle acque e l'effettuazione dei lavori di manutenzione delle sponde ed alvei.

## **ART. 13 - STAZIONI DI SERVIZIO E PARCHEGGI**

Le insegne di esercizio delle stazioni di servizio e rifornimento devono essere collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

Nelle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade e strade extraurbane principali sono consentiti unicamente cartelli indicanti servizi od indicazioni agli utenti ed insegne di esercizio.

#### **ART. 14 - MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI**

Tutti i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare e non generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela è da adottare nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza delle stesse inferiore a 300 mq., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente proprietario della strada.

La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso e può essere installata anche in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 11.

All'interno dei centri abitati non devono comunque arrecare molestia o danno all'ambiente circostante.

In relazione alla prevenzione dell'inquinamento luminoso, si richiama inoltre quanto prescritto dalla legge regionale 27 giugno 1997, n°22

#### **ART. 15 - PUBBLICITA' A MESSAGGIO VARIABILE**

Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, con un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

All'interno dei centri abitati il periodo di variabilità ammesso è di 3 minuti.

#### **ART. 16 - PUBBLICITA' FONICA**

La diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali e di rilevante interesse pubblico, nonché promossi o patrocinati dal Comune, può essere effettuata esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, fuori dai centri abitati e alle ore 8.00 alle ore 20.00 entro i centri abitati, previa autorizzazione.

In tutti i luoghi pubblici del territorio comunale è vietata la pubblicità sonora di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da autoveicoli in movimento.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni in materia di propaganda elettorale.

La pubblicità sonora è comunque vietata in un raggio di metri 300 da ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.

La pubblicità sonora non può comunque superare i limiti di inquinamento acustico previsti dalle leggi in materia.

#### **ART. 17 - PUBBLICITA' NEI CANTIERI**

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza esposte su ponteggi, armature, steccati, ecc. devono essere collocati in posizione parallela ai sensi di marcia dei veicoli e devono avere una superficie complessiva non superiore a:

- mq. 4 se collocati sulle impalcature;
- mq. 8 se collocati a terra nell'area di pertinenza del cantiere;
- dimensioni ridotte nel centro storico in relazione alle specifiche situazioni architettoniche, storiche ed ambientali.

Sono ammesse dimensioni maggiori qualora costituite da messaggi pubblicitari disegnati su teli antipolvere a protezione dell'impalcatura del cantiere.

#### **ART. 18 - PUBBLICITA' SUI VEICOLI**

La pubblicità permanente sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 23 del Codice della Strada e in particolare dall'art. 57 del relativo Regolamento di attuazione.

All'interno dei centri abitati è in ogni caso vietata ogni forma di pubblicità per conto terzi su veicoli, sia permanente che temporanea, ad eccezione dei mezzi di servizio e trasporto pubblico.

## **ART. 19 - AUTORIZZAZIONE**

I soggetti interessati all'installazione, anche temporanea di mezzi pubblicitari devono presentare domanda scritta contenente:

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali;
- b) la durata della pubblicità, le dimensioni e l'esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari che si intendono installare;
- c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

## **ART. 20 – ALLEGATI ALLA DOMANDA**

Alla domanda devono essere allegati i seguenti elaborati in duplice copia:

- 1) planimetria in scala 1:2000 o maggiore con individuazione esatta del punto di collocazione e delle distanze da ogni elemento indicato ai precedenti articoli 7, 8 e 9;
- 2) foto a colori con illustrazione dettagliata del punto d'installazione, la facciata dell'edificio e l'ambiente circostante (minimo n°2 coni visuali);
- 3) bozzetto a colori del mezzo e del messaggio con l'indicazione delle esatte dimensioni (altezza, larghezza, spessore); nel caso di impianto con più messaggi pubblicitari, devono essere allegati tutti i relativi bozzetti, con precisazione dei relativi periodi di esposizione che in ogni caso non possono essere inferiori a tre mesi per ciascun messaggio.
- 4) disegno in scala quotata riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, la distanza dalla linea di margine della carreggiata e l'altezza del bordo inferiore riferita alla quota della banchina stradale;
- 5) asseverazione o certificazione resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nella quale deve essere attestato che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza per la pubblica incolumità;
- 6) descrizione del tipo di mezzo pubblicitario, dei materiali e del tipo di sostegno;
- 7) nulla-osta tecnico dell'ente competente qualora il mezzo pubblicitario sia visibile anche da strada provinciale.

Nel caso in cui l'intervento sia ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si dovrà formulare apposita istanza di autorizzazione paesaggistica, alla quale dovrà essere accompagnata la "relazione paesaggistica semplificata" prevista dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005.

Nel caso in cui l'intervento interessi edifici ubicati in zona territoriale omogenea A – centro storico – o definiti dal vigente piano regolatore generale "di interesse ambientale", assoggettati a specifico "tipo di intervento" (grado di protezione), dovrà essere inoltre prodotta la rappresentazione grafica (in scala 1:50 o 1:100) in duplice copia del relativo prospetto sul quale è prevista l'installazione del mezzo pubblicitario. E' facoltà del Comune chiedere ulteriori elementi conoscitivi per una completa valutazione ed istruttoria della domanda.

Gli elaborati grafici riportanti dimensioni e ubicazione plano-altimetrica del mezzo pubblicitario da installare devono essere asseverati da tecnico abilitato.

## **ART. 21 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Le domande sono istruite dall'ufficio comunale competente.

Nei casi di domande incomplete il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine di 30 giorni per l'integrazione della domanda, decorso inutilmente il quale la domanda viene archiviata.

Entro il termine di 60 giorni il Comune rilascia l'autorizzazione o comunica l'eventuale motivato diniego.

Detto termine rimane interrotto in attesa di eventuali pareri della commissione edilizia comunale e nulla-osta di altri enti competenti.

L'autorizzazione, rilasciata dal Dirigente dell'ufficio comunale competente, è soggetta al pagamento del corrispettivo stabilito dall'art. 53 del D.P.R. 495/1992 e deve essere ritirata dal richiedente entro 90 giorni dal relativo avviso, pena la revoca automatica della stessa.

I mezzi pubblicitari esposti temporaneamente sono soggetti alle medesime procedure autorizzative.

## **ART. 22 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni.

E' valida solo per la località, la durata, la superficie e l'installazione autorizzata.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione può, decorsi almeno tre mesi e fermo restando la durata triennale della stessa, variare il messaggio pubblicitario, previa apposita domanda correlata del bozzetto del nuovo messaggio.

Il Comune autorizza il nuovo mezzo pubblicitario entro i successivi 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il provvedimento si intende comunque rilasciato, ad eccezione dei mezzi pubblicitari da installare nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, per i quali si richiama l'art. 6 del presente Regolamento.

#### **ART. 23 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è rinnovabile e deve essere intestata al richiedente originario.

Nel caso di richiedente diverso dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

Il rinnovo, richiesto con la sola domanda e in quanto conforme al Regolamento, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza.

Decorso il termine di 60 giorni dalla domanda in assenza di provvedimento comunale il rinnovo si intende comunque rilasciato.

#### **ART. 24 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite del Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune.
- e) provvedere alla rimozione di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi, entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

#### **ART. 25 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare in qualsiasi momento lo spostamento o la rimozione dell'elemento pubblicitario per la realizzazione di opere di urbanizzazione, o per altre cause di forza maggiore o di pubblico interesse, previa comunicazione scritta 30 giorni prima al titolare dell'autorizzazione.

Le spese per la rimozione e i spostamenti sono a carico del titolare dell'autorizzazione, compreso il ripristino dei luoghi.

#### **ART. 26 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE**

Sui cartelli e gli impianti di pubblicità o propaganda deve essere apposta a cura del titolare dell'autorizzazione una targhetta metallica, delle dimensioni 10 x 15 cm., con caratteri neri su fondo bianco, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono incisi i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ad ogni variazione di uno dei dati riportati.

#### **ART. 27 - SANZIONI**

Le violazioni alle disposizioni e l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative stabilite da D.L. 285/1992.

Nel caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge

a rimuovere il mezzo pubblicitario a proprie spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica dell'atto.

Decorso inutilmente termine il Comune provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, con oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Nel caso in cui l'installazione non autorizzata di mezzi pubblicitari sia realizzata su area rientrante nel patrimonio comunale o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, il Comune esegue direttamente e senza indugio la rimozione degli stessi.

Successivamente il Comune trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Qualunque inadempienza rilevata deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto entro dieci giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto stesso, titolare dell'autorizzazione.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

#### **ART. 28 - AUTORIZZAZIONI IN CORSO**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento e comunque entro un anno dall'approvazione dello stesso è ammesso il rinnovo delle autorizzazioni dei mezzi pubblicitari anche di dimensioni maggiori rispetto a quelle stabilite dal precedente art.11, entro comunque il limite massimo del 20%, semprechè conformi a quanto prescritto dal Codice della Strada.

#### **ART. 29 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le vigenti disposizioni in materia e in particolare il Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, il vigente piano regolatore generale, il regolamento edilizio, nonché i provvedimenti attinenti alle pubbliche affissioni.

Sono inoltre fatte salve le disposizioni normative e regolamentari più restrittive contenute negli strumenti urbanistici attuativi in vigore nel Comune di Arzignano.

#### **ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 90 giorni dall'approvazione.

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 20 del 22/04/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Stefania Di Cindio

**COMUNE DI ARZIGNANO**

**C.C. n. 20 del 22/04/2013**

OGGETTO

**MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 4, 9 E 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE  
DEI MEZZI PUBBLICITARI - CITTA' DI ARZIGNANO**

Parere tecnico del Responsabile del Servizio:

**FAVOREVOLE per quanto di competenza**

li, 15/04/2013

Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio  
F.to Alessandro Mascarello

Parere contabile del Responsabile di Ragioneria:

**L'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria  
o sul patrimonio dell'ente**

li, 15/04/2013

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario  
F.to Alessandra Maule